

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
COMMISSIONE FORMAZIONE

REGOLAMENTO

*Controlli a campione sull'assolvimento dell'obbligo formativo
ai sensi dell'art.9 del Regolamento di formazione continua CNF*

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

In osservanza ai principi di controllo e vigilanza attribuiti ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti ai sensi dell'art. 9 del Reg. Formazione Continua CNF, il presente Regolamento definisce le modalità di verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite della Commissione Formazione di cui all'art. 10 del Regolamento del Consiglio stesso, verifica le dichiarazioni rese dagli iscritti previo sorteggio di un campione da individuare con modalità predeterminate.

Il seguente Regolamento stabilisce le modalità operative dei suddetti controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive nell'ambito delle procedure di esame/verifica relative al possesso dei requisiti di assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Art. 2 - OGGETTO E SCOPO

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Formazione Continua CNF, costituiscono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli iscritti in ordine al possesso dei requisiti di assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Art. 3 – MODALITÀ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o di iscritti, in rapporto percentuale al numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato nelle percentuali massime del 40% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli iscritti tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo.

I controlli a campione potranno essere eseguiti una volta l'anno, a discrezione della Commissione Formazione e/o laddove se ne rilevi la necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di aggiornamento dell'Albo).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà mediante sorteggio, previa predisposizione di un elenco numerato, in ordine alfabetico, degli iscritti tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo. Le operazioni di sorteggio del campione dovranno essere eseguite dalla Commissione Formazione, all'uopo incaricata mediante apposita delibera consiliare, e puntualmente descritte in apposito verbale.

Conclusa la fase di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura della medesima Commissione Formazione, che relazionerà al Consiglio in ordine alle risultanze emerse dall'espletata attività di verifica.

Art. 4 - ESITI DELLE VERIFICHE

Qualora, dalle verifiche effettuate, emergano potenziali irregolarità, delle stesse dovrà essere data, a cura del COA, tempestiva comunicazione all'iscritto, a mezzo pec, ovvero con racc.ta a/r da recapitare presso il relativo domicilio professionale, al fine di consentire al medesimo di presentare memorie e/o documenti a chiarimento e/o integrazione entro il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della contestazione stessa.

Ove, all'esito dell'instaurato contraddittorio, vengano definitivamente accertate irregolarità, che non integrino meri errori materiali e/o omissioni, ovvero nel caso in cui venga, comunque, accertato il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, i soggetti inadempienti verranno segnalati dal COA al competente CDD, in ossequio al disposto di cui all'art. 25, comma 10, Reg. CNF Formazione Continua, a mente del quale *“L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico”*.

Art. 5 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, viene garantita adeguata pubblicità alle attività suindicate con i mezzi che si riterranno più opportuni.

I verbali delle sedute della Commissione Formazione possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

L'accesso agli atti resta disciplinato dal distinto ed apposito Regolamento del COA di Pescara a norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679) e successive modifiche.

Art. 7 - APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data della sua approvazione e resta in vigore fino alla data della sua revoca o modifica, totale o parziale, ovvero a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non diversamente disposto e previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui all'art. 9 del Regolamento Formazione Continua CNF e successive modifiche ed integrazioni.